

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELE PERSANO

Seduta del 16/02/2021

FATTO

Nel presente procedimento la parte ricorrente afferma quanto segue:

- in data 07/03/2016 ha stipulato con l'intermediario il contratto di finanziamento CQS n. xx341, da restituire in n. 120 rate mensili da € 250,00 ciascuna, estinto anticipatamente nel mese di maggio 2020 senza il rimborso integrale dei costi non maturati secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*;
- il 12/08/2020 ha esperito infruttuosamente reclamo con il quale chiedeva la retrocessione degli oneri non maturati per complessivi € 1.437,00.

In ragione di ciò il cliente, nel richiamare i contenuti della Sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11/09/2019, nel mese di settembre 2020 propone ricorso all'ABF chiedendo l'importo di € 1.437,00 a titolo di commissioni finanziarie e accessorie nonché la quota parte di premio assicurativo non goduto.

Domanda, altresì, il rimborso delle spese di lite pari a € 250,00.

- Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario chiede il rigetto del ricorso sostenendo quanto segue:
 - il contenuto del contratto sottoscritto dal cliente il 07/03/2016 è pienamente rispondente e coerente con le previsioni di legge oltre che con le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il regolamento contrattuale descrive in maniera puntuale le ragioni poste a fondamento delle singole voci di costo e la loro natura, nonché la misura e i criteri secondo cui opera la riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata (art. 8 del contratto e punto 4 del SECCI);
- la documentazione è chiara nel sancire che maturano nel corso del tempo solo “le commissioni di gestione” e i “costi di incasso rata”, rimanendo invece a carico del cliente le “commissioni di attivazione”, le “provvigioni dell’intermediario del credito” e l’“imposta di bollo”, in quanto di natura chiaramente *up front*;
- con riferimento ai costi assicurativi, invece, l’intermediario ha assunto la veste di contraente e di beneficiario delle relative polizze, corrispondendo il relativo premio; nulla, quindi, è dovuto anche a tale titolo;
- è da escludere l’immediata efficacia delle sentenze interpretative della CGUE nell’ordinamento interno, nonché che la Direttiva 2008/48/CE sia annoverabile nella tipologia c.d. *self executing* come confermato dal Tribunale di Napoli (con sentenza n. 10489/19, n. 2391/20) e di Monza e Torino (sentenza n. 2573/19);
- in ogni caso le richieste del cliente dovrebbero essere ritenute infondate e rigettate in quanto:
 - a differenza del sistema giuridico polacco, cui la sentenza della CGUE si riferisce, quello italiano si caratterizza per avere regole chiare e ben definite sulla base delle quali le imprese del settore bancario e finanziario operano (art. 125-sexies TUB, Comunicazioni della Banca d’Italia e Orientamenti di Vigilanza); gli intermediari di conseguenza, alla luce della regolamentazione emanata in materia, hanno riposto legittimo affidamento nei confronti degli orientamenti e delle indicazioni provenienti dalla Banca d’Italia, a cui si sono gradualmente uniformati, anche attraverso sostanziali modifiche alle tipologie di contratti di finanziamento utilizzati; lo stesso ABF ha poi fatto puntuale applicazione delle indicazioni dell’Autorità di Vigilanza;
 - ove si considerasse ammissibile e giuridicamente sostenibile il rimborso in caso di estinzione anticipata anche dei costi *up front*, questi sarebbero reclamabili nei confronti solo limitatamente alla parte dei costi effettivamente incamerati, dovendo restare esclusi viceversa quelli destinati a remunerare prestazioni di terzi quali le provvigioni per l’intermediario del credito, che in quanto anche qualificabili come servizio “facoltativo” non vanno rimborsate dall’istituto mutuante.

Fermo restando quanto sopra, l’intermediario è disposto a riconoscere al cliente *pro bono pacis* € 431,00 a titolo transattivo.

Successivamente, in sede di repliche, il ricorrente richiama quanto dedotto in precedenza e conferma di voler procedere con il ricorso.

Infine, con le controrepliche, l’intermediario richiama quanto dedotto nelle controdeduzioni e insiste nel rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta all’esame del Collegio attiene alla restituzione delle commissioni e degli oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio.



Tale restituzione è prevista dall'art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d. *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/2019 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che: *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art. 125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 sono enunciati i due principi:

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”*.

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.



Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring* deve comunque pervenirsi alla conclusione dell'inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda "deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi *up front*, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento".

Oggetto della presente controversia, in particolare, è un finanziamento estinto dopo il pagamento di 49 rate su 120 complessive previste in contratto.

Nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame, con i quali era già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell'estinzione anticipata.

In merito alle voci di costo per le quali è richiesta la restituzione della quota non maturata, dalla descrizione presente in contratto, avuto riguardo agli orientamenti consolidati dei Collegi ABF, si ottiene la seguente classificazione:

- le Commissioni di attivazione hanno natura *upfront*;
- le Commissioni di gestione sono qualificabili come *recurring*, in quanto il contratto stesso prevede la rimborsabilità di tale voce di costo;
- le Commissioni per l'intermediario del credito hanno natura *upfront*.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio di rimborso equitativo indicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o successivamente, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 23.417,64	Tasso di interesse annuale	5,14%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	250,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/06/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,58%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione				630,00	Upfront	37,58%	236,74		236,74
Commissioni di gestione				300,00	Recurring	59,17%	177,50	177,50	0,00
Commissioni dell'intermediario del credito				1.800,00	Upfront	37,58%	676,40		676,40
									0,00
Totale				2.730,00					913,14

Il cliente, pertanto, ha diritto ad ottenere la restituzione dell'importo di € 913,00 (importo arrotondato in seguito alle modifiche alle Disposizioni ABF in vigore dal 1.10.2020), oltre interessi legali a decorrere dal reclamo al saldo (Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, secondo cui "Il rimborso, infatti, deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione").



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Non può essere accolta, invece, la richiesta di rimborso delle spese legali conformemente al consolidato orientamento di questo Arbitro.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 913,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA